TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 7

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale di un immobile s'intendono sciolti di diritto alla data del decreto di cui all'art. 4, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Quando si tratti di un fondo, lo scioglimento del contratto va inteso alla fine dell'anno colonico in corso. Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento del contratto avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione del contratto l'Ente puo' procedere all'occupazione dell'immobile e alla utilizzazione dei materiali e degli impianti ivi esistenti, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilire in mancanza di diretto accordo, con la procedura stabilita nell'art. 5.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it